



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 25/2019

(Proc. P.A. 8/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2019, così composto

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Pietro Di Blasi (Tessera FISE n. 001203/G).

PREMESSO CHE

- in data 11 febbraio 2019 la Procura Generale dello Sport ha trasmesso alla Procura Federale FISE una nota relativa all'articolo apparso su Corriere.it riportante la notizia dell'abuso che il signor Pietro Di Blasi (Cariche Societarie ricoperte: Rappresentante dei Tecnici Circolo Ippico (*omissis*); Cariche della Federazione ricoperte: Istruttore Federale 3° Livello), avrebbe perpetrato nel dicembre 2015 in danno di una allieva diciottenne, presso il Circolo Ippico (*omissis*);

- in pari data, sempre la Procura Generale dello Sport ha trasmesso alla Procura Federale FISE una nota con allegato lo stralcio della richiesta di rinvio a giudizio del signor Pietro Di Blasi, pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di (*omissis*) – Procedimento Penale RG. N. (*omissis*), per il reato penale punito dall'art. 609 *bis* comma 1 c.p. (*Violenza Sessuale*) nei confronti di (*omissis*), all'epoca diciottenne;

- all'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, con atto depositato in data 17 maggio 2019, con allegata produzione documentale, ha deferito a giudizio il signor Pietro Di Blasi, "per aver abusato sessualmente della sig.ra (*omissis*) in occasione del rientro dall'Aquila in data 14.12.2015 all'interno della propria autovettura presso il Circolo (*omissis*).

Contesta la violazione (...) dell'art. 1, co. 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10, co. 1 e 2 dello Statuto Federale, e degli art. 1, co. 1, e art. 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui all'art. 8, lett. a), b) c) per aver abusato del proprio ruolo, dei poteri e doveri ad esso connessi, e aver danneggiato la giovane



allieva (omissis) per futili e abietti motivi". Quanto sopra per avere, il signor Di Blasi, al termine di un massaggio che la P.O. gli aveva effettuato, su sua richiesta, all'adduttore sinistro – dopo che questi si era abbassato i pantaloni durante la guida, nel corso di un viaggio in automobile di rientro da un maneggio in cui i due erano stati a provare cavalli – con violenza e con gesto repentino e improvviso costretto la *(omissis)* a toccarlo nelle parti intime e masturbarlo;

- visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi anche, per brevità, R.G.), il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per l'11 giugno 2019, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- il signor Di Blasi ha depositato, nei termini, memoria difensiva, con il patrocinio dell'avv. Guerrieri, nella quale ha rappresentato che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di *(omissis)*, in data 4 aprile 2019, ritenuta l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p., ovvero ritenuta la minore gravità, ha emesso sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e ha concesso all'imputato i benefici di legge. Con riserva di deposito delle motivazioni in 70 giorni.

Ha rilevato che nel corso delle indagini preliminari e, successivamente, nel dibattimento in sede penale il signor Di Blasi non ha mai negato il fatto, ma ne ha fornito una versione solo in parte coincidente con quanto dichiarato dalla *(omissis)*, escludendo ogni forma di violenza.

Nella memoria, al fine di confutare gli addebiti, l'incolpato ha richiamato gli ottimi rapporti pregressi con la P.O.; la serenità della stessa nell'immediatezza dell'accaduto, richiamando quanto riferito al Tribunale Penale dal teste *(omissis)*; e ha dato atto di una pregressa relazione sentimentale con la madre della P.O. che, a detta dell'incolpato, avrebbe "*concorso a trasformare i fatti accaduti alla figlia, in reato, tramite il cosiddetto contagio dichiarativo*".

Richiamata, poi, la pluriennale attività di Istruttore Federale del signor Di Blasi e le contraddizioni della vicenda, ha chiesto un rinvio d'udienza a data successiva al deposito delle motivazioni della sentenza penale. Ha altresì formulato istanze istruttorie;

- all'udienza dell'11 giugno 2019 entrambe le Parti hanno chiesto il rinvio della trattazione a data successiva al deposito delle motivazioni della sentenza penale, con sospensione dei termini *ex art. 57, comma 5, lett. d) R.G.*.



Il Tribunale, preso atto di quanto sopra e disposta la sospensione dei termini prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. d) R.G. sino alla successiva udienza, ha disposto il deposito delle motivazioni della sentenza penale, non appena disponibili, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, con onere a carico del Deferito, con riserva di fissare nuova udienza di discussione;

- acquisita in data 13 giugno 2019 copia integrale della sentenza n. (*omissis*) emessa dal (*omissis*), nei confronti del Deferito, il Tribunale ha, con provvedimento del 17 giugno 2019, fissato la trattazione del procedimento all'udienza del 4 luglio 2019, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- con memoria difensiva e di costituzione di nuovo difensore depositata in data 1 luglio 2019 l'avv. Longobardi si è costituita in sostituzione dell'avv. Guerrieri, facendo proprie tutte le difese, domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dal precedente difensore.

Ha poi specificato, nel merito, le difese, ribadendo la circostanza della maggiore età della P.O., e supponendo che la stessa “aveva di certo già intrapreso una vita sessuale”; non negando il fatto, ha rilevato che la P.O. “è apparsa consenziente in ogni fase dell'episodio”. Ha contestato le risultanze del Tribunale Penale, e ha chiesto la sospensione del giudizio disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il procedimento penale; in subordine il rinvio sino alla presentazione del giudizio di appello; in ogni caso l'accertamento della non colpevolezza del signor Di Blasi “perché i fatti si sono svolti tra soggetti maggiorenni e per quanto noto al signor Di Blasi consenzienti”. In via gradata l'applicazione della minor sanzione in considerazione della tenuità del fatto e, in caso di punibilità, l'applicazione delle misure alternative di cui all'art. 12 del Regolamento di Giustizia.

Con richiesta di parte incolpata di essere ascoltata dal Tribunale Federale.

- All'udienza del 4 luglio 2019 la Procura Federale si è opposta alla richiesta di sospensione del procedimento per carenza di elementi oggettivi che la richiedono e, sul fatto storico, ha chiesto a questo Tribunale una valutazione diversa rispetto ad altri casi (di abuso), “poiché trattasi di fatto isolato, di persona offesa maggiorenne, pertanto ai fini sanzionatori il fatto, grave anche per la funzione di istruttore del Deferito, va valutato in maniera differente rispetto a casi simili”. Ha, pertanto, concluso per l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6, lett. d), e), f) per 5 (cinque) anni.



La Difesa ha formulato eccezione di carenza di giurisdizione rilevando che il fatto ascritto “*non riguarda attività sportiva in senso stretto non essendoci attinenza se non in senso lato*”. Sempre preliminarmente ha rilevato la prescrizione dell’azione disciplinare *ex art. 65 comma 3 lett. d)*, atteso che il fatto è occorso in data 14.12.2015 e l’azione denunciata nel febbraio 2019, e che il Regolamento di Giustizia vigente all’epoca dei fatti stabilisce la prescrizione dell’azione nel termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso il fatto (art. 64 comma 3, lett. d) R.G. 2015). In subordine ha ribadito la richiesta di sospensione del procedimento, ove il Tribunale volesse, ai fini della prescrizione, considerare il fondamento dell’azione disciplinare l’azione penale e non il fatto occorso.

Ribadite le difese già spiegate nel merito ha insistito nelle istanze istruttorie e concluso come in atti.

La Procura ha replicato precisando che non rileva, ai fini dell’imputazione, l’azione penale, bensì il fatto storico da cui trae origine.

Il signor Di Blasi, chiedendo di essere sentito, ha evidenziato di avere da sempre lavorato in mezzo ai ragazzi, senza che mai si siano registrati episodi “strani” a suo carico. Ha precisato che il massaggio all’adduttore sinistro nel corso del viaggio di rientro da L’Aquila era stato da lui richiesto per “*un’esigenza di necessità*”, e ha fornito una rappresentazione dei fatti in cui avrebbe subito l’iniziativa della (*omissis*), e la sua colpa sarebbe stata “*di non averla fermata*”.

Il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

Preliminarmente, in ordine all’eccezione di carenza di giurisdizione di questo Tribunale, va rilevato che la stessa è infondata. È indubbio, infatti, che il fatto ascritto, e non contestato, si sia verificato nell’ambito dell’attività sportiva, essendo avvenuto durante il ritorno dei signori Di Blasi e (*omissis*) da un viaggio a L’Aquila in cui il primo ha accompagnato la seconda per visionare e provare cavalli in vista di un potenziale acquisto, per finalità sportive. Non può pertanto essere revocato in dubbio che il signor Di Blasi accompagnava la (*omissis*) in veste e in funzione di istruttore e consulente all’acquisto di un cavallo per l’attività sportivo/agonistica, circostanza peraltro mai contestata. Il che è sufficiente a ritenere il comportamento rilevante per l’Ordinamento Sportivo Federale.



Sempre in via preliminare, in ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, va innanzi tutto rilevato che fondamento dell'azione disciplinare di cui è causa è il fatto occorso il 14 dicembre 2015.

Tuttavia, premesso che l'art. 21, comma 6 del Regolamento di Giustizia FISE richiama, per quanto non disciplinato nello stesso, le norme generali sul processo civile, va rilevato che l'eccezione di prescrizione è stata formulata dalla Difesa dell'Incolpato per la prima volta nel corso dell'udienza del 4 luglio 2019 e, pertanto, deve ritenersi tardiva. L'eccezione di prescrizione, infatti, non essendo rilevabile d'ufficio va proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo; l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre detta eccezione deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte, atteso che, come pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza di legittimità, il regime delle preclusioni si ritiene posto a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo.

In considerazione di ciò, il Tribunale dichiara l'eccezione tardiva e pertanto inammissibile.

La Difesa dell'Incolpato ha chiesto, sempre in via preliminare, la sospensione del giudizio disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il procedimento penale; in subordine il rinvio sino alla presentazione del giudizio di appello.

Attesa la diversa natura della responsabilità penale da quella disciplinare, ne deriva che l'esito di un giudizio penale non assume necessariamente portata vincolante in sede disciplinare, dovendo l'Organo di Giustizia Sportiva procedere ad autonoma rivalutazione dei fatti acclarati in sede penale (vincolanti solo nella loro storicità), per stabilire se detti fatti assumano valenza disciplinare alla stregua dei parametri, oggettivi e soggettivi, fissati dalle norme di settore.

Tale principio generale è ribadito dall'art. 57, comma 5, lett. a), R.G., secondo cui *“l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto”*.

Posto quanto sopra, in ordine alla autonomia dei procedimenti, va rilevato che lo stesso art. 57, comma 5, lett a) R.G., sembra fissare una sorta di pregiudiziale penale, prevedendo la sospensione del corso dei termini per la pronuncia della decisione dell'Organo di Giustizia Sportiva, *“se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data*



in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna". Questa disposizione, in contrasto con la parte finale della stessa lettera a) del comma 5 dell'art. 57, sembra intendersi come espressiva di un effetto sospensivo dell'inizio del procedimento penale su quello disciplinare incardinato o da incardinare, sino alla sentenza penale definitiva.

Come è stato autorevolmente affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, *"l'apparente contrasto fra siffatte disposizioni, pur chiaramente rilevabile, non deve tuttavia essere esasperato. In quest'ottica, la norma va – ad avviso del Collegio – intesa nel senso di sancire un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare, e sui relativi termini, solo nel caso in cui l'incolpato sia stato arrestato o fermato o si trovi in stato di custodia cautelare"* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Consultiva, n. 1/2016).

Il massimo Organo di Giustizia Sportiva ha evidenziato come il filo conduttore che unisce tutte le ipotesi di sospensione previste dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, e riprodotte dai Regolamenti delle singole Federazioni, è rappresentato dall'impossibilità per l'incolpato di partecipare al procedimento e, dunque, è posto a tutela del suo diritto alla difesa. Diritto che, ovviamente, non è compromesso dal mero esercizio dell'azione penale.

Come puntualmente rilevato dal Collegio di Garanzia dello Sport, *"A ritenere diversamente, a ritenere – vale a dire – che la norma determini una sospensione del procedimento disciplinare già a partire dal semplice "esercizio dell'azione penale" e sino all'esito del giudicato, si finirebbe non solo con il contraddire la riconosciuta autonomia dell'azione disciplinare da quella penale, ma anche con il diminuire l'efficacia dell'azione disciplinare"* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, *ibidem*).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto che il signor Di Blasi non versa nella condizione di limitazione della libertà personale prevista dalla norma, la richiesta della Difesa del Deferito di sospensione dell'odierno procedimento in attesa della definizione del procedimento penale non è accoglibile.

Passando al merito, dall'esame della documentazione in atti (sia con riferimento alla sentenza n. *(omissis)*, sia con riferimento alle risultanze istruttorie del procedimento penale) emerge la responsabilità del signor Pietro Di Blasi in ordine all'incolpazione ascrittagli.



L'analisi dell'istruttoria compiuta in sede penale, l'esame della sentenza n. (*omissis*), e delle deposizioni dell'incolpato, della P.O. e dei testi, fanno emergere una ricostruzione, quella della P.O., coerente con il contesto e plausibile, che trova riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi in sede penale, ed acquisite agli atti del presente procedimento. Le deposizioni dei testi, sebbene *de relato*, sono infatti tutte convergenti tra loro e con il racconto della P.O.. Inoltre i testi hanno anche riferito, per averlo direttamente percepito, in ordine allo stato emotivo della P.O. all'indomani del fatto. E anche sul punto le dichiarazioni sono coerenti tra loro e con quelle della P.O..

La ricostruzione dei fatti compiuta in sede penale dal Deferito è, invece, sì coincidente, nella prima parte, con quella fatta dalla P.O., ma ne diverge nella fase finale, di cui ha fornito più versioni discordanti sia temporalmente che nella narrazione della modalità dell'atto. In una prima versione ha descritto l'evento come accidentale (cfr. Verbale di Udienza Penale (*omissis*) "*Io non so se lo toccava volontariamente o involontariamente, però so che sicuramente questa cosa qui ha fatto, ha provocato un effetto di ritorno che è stato quello che è stato*"). In una successiva domanda del Presidente del Tribunale Penale ha invece ricondotto l'evento ad una condotta attiva e volontaria della P.O.. Condotta attiva che, come è stato puntualmente evidenziato anche dal Giudice Penale, appare incoerente con quanto riferito da entrambi relativamente alla prima fase del viaggio, dove più volte la ragazza aveva cercato di sottrarsi al massaggio.

Poco plausibile e sconfessata dalle risultanze testimoniali è altresì la circostanza, sempre riportata dal Deferito, che avrebbe ostato all'atto di violenza il fatto di trovarsi, il signor Di Blasi e la P.O., in strada illuminata e frequentata. Poco plausibile in quanto il fatto in sé non è contestato dall'Incolpato, che contesta soltanto che sia avvenuto con violenza e, pertanto, appare più verosimile che il luogo dell'evento fosse appartato. Sconfessata dalle risultanze probatorie in quanto i testi escussi sul punto hanno dichiarato che trattasi di strada buia e pochissimo frequentata. Dato che ha trovato riscontro anche nella annotazione di servizio del Commissariato di P.S. Sezionale Coordinatore (*omissis*) del 19/12/2015 acquisita agli atti, che indica la strada come priva di illuminazione.

La vicenda, come ricostruita alla luce del materiale probatorio raccolto in sede penale, ed acquisito agli atti dell'odierno procedimento, induce questo Tribunale a ritenere provata la



condotta ascritta, la cui modalità di consumazione va individuata nella repentinà del gesto, che ha inibito la reazione della P.O. che, anche in ragione del rapporto di fiducia che la legava al signor Di Blasi, è stata colta di sorpresa e, anche per questo, immobilizzata nella reazione, come dalla stessa rappresentato.

Né d'altro canto, la Difesa del signor Di Blasi ha prodotto elementi probatori idonei a confutare le risultanze istruttorie. Né può considerarsi conferente la tesi del “*contagio dichiarativo*” posto in essere dalla madre della P.O. che, venuta a conoscenza dell'accaduto, avrebbe indotto la ragazza a rileggere l'atto, originariamente consenziente, in termini di violenza. La P.O., infatti, aveva descritto l'atto in termini di violenza alla sorella e all'amica ancor prima di informarne la madre. Nessuna influenza, pertanto, questa ha potuto avere sulla ricostruzione compiuta dalla figlia.

In ogni caso, la documentazione acquisita al presente procedimento, anche a voler prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, è sufficiente a dimostrare i gravi illeciti disciplinari contestati al signor Di Blasi, tenuto conto peraltro che lo *standard* probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6).

Giova, infatti, rilevare come il procedimento disciplinare goda di autonomia rispetto a quello penale; autonomia che si fonda altresì sull'oggettiva diversità delle norme applicabili. Il che significa che se è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale), è anche vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare (il cui disvalore si apprezza esclusivamente nell'ambito in cui è riconosciuta).

I comportamenti del signor Di Blasi, già a partire dall'abbassarsi i pantaloni, in auto, per farsi effettuare un massaggio all'adduttore sinistro dall'allieva, appena maggiorenne, seduta nel sedile passeggero, sono indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivi dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le



loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali (a mente del “*Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale*”, la “*FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: (...) un alto livello di professionalità, etica e moralità*”).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio questo Tribunale, pur consapevole dell’orientamento delineato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 325 del 26 luglio 2005, che, alla luce della ridefinizione compiuta dal legislatore penale del delitto di violenza sessuale, introduce una sorta di gradazione della stessa, prevedendo nel terzo comma dell’art. 609 *bis* un’attenuante generica, ritiene tale interpretazione non applicabile nell’ordinamento sportivo.

Alla luce, infatti, della già richiamata autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale, autonomia che si fonda sia sull’oggettiva diversità delle norme applicabili che sulla diversità dei principi tutelati - la severità ed effettività delle disposizioni disciplinari servono le ragioni istituzionali dell’Ente e, perciò stesso, si sottraggono ad un qualsiasi controllo di congruità che non sia quello derivante dalla violazione di principi costituzionalmente rilevanti - questo Tribunale rileva che le circostanze attenuanti riconosciute dall’ordinamento federale sono tassativamente elencate nell’art. 9 R.G., e non è possibile procedere ad applicazione per analogia di circostanze riconosciute nell’ordinamento penale. Ritiene, inoltre, che la costrizione a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali non possa essere, nell’ordinamento sportivo, graduabile, risolvendosi sempre e comunque in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell’ordinamento stesso, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, tanto più che lo stesso riveste nell’ambito della Federazione la carica di Istruttore Federale, con tutte le evidenti conseguenze in termini di fiducia che ne derivano.

Questo Tribunale, pertanto, non ritiene congrua la richiesta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l’art. 44, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE, l’art. 21, comma 6 del Regolamento di Giustizia FISE, l’art. 167 c.p.c., l’art. 57, comma 5, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, l’art. 1, commi 1 e 2 lett. c), del



Federazione Italiana Sport Equestri

Regolamento di Giustizia FISE, in combinato disposto con l'art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

- rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione in quanto infondata;
- dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto tardiva;
- dichiara infondata la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale;

Nel merito:

- ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare ascritto;
- attesa l'impossibilità di ritenere proporzionate sanzioni diverse, a carattere temporaneo o comunque meno afflittive, in virtù del venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento,

APPLICA

al signor Pietro Di Blasi, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della radiazione *ex art. 6, lett. g)*, del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con oscuramento dei nomi delle persone coinvolte diverse dal Deferito, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 30 settembre 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano